

Professionisti

Condizioni di polizza



responsabilità civile

Responsabilità Civile della conduzione dello studio o ufficio

Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compresi i clienti, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla conduzione dello studio o ufficio ove si svolge l'attività, nonché da attività complementari ad esso connesse quali, a titolo esemplificativo:

- proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni;
- circolazione ed uso dei velocipedi;
- uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e detenzione di cani.

L'assicurazione vale anche per:

- la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Altri rischi coperti

La copertura assicurativa vale anche per:

- il rischio derivante dalla

proprietà e/o dalla conduzione dei fabbricati e terreni nei quali si svolge l'attività, compresi gli impianti interni ed esterni (insegne, tendoni, vetrine, apparecchi di illuminazione, impianti di prevenzione e simili) nonché ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende i rischi derivanti dalle antenne radio-televisive (*esclusi quelli provocati da radiazioni ed inquinamento elettromagnetico*), dagli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, strade private e recinzioni in genere (*esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai mt. 2*), nonché cancelli anche automatici. La garanzia comprende i danni derivanti da spargimento di acqua, *purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture*, e quelli prodotti da rigurgito di fogne, *con esclusione dei primi 100 Euro per sinistro*.

L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria. *La presente garanzia opererà a secondo rischio, e cioè per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra assicurazione, qualora detta estensione sia coperta anche da altra assicurazione;*

- il rischio derivante dall'esistenza di uno spazio privato che costituisca dipendenza e/o pertinenza esclusiva dello studio o ufficio, compresi i danni arrecati ai veicoli

di terzi e/o dei dipendenti, *ferma restando l'applicazione di una franchigia assoluta di 100 Euro per ogni veicolo*.

Restano esclusi i danni da furto, quelli conseguenti a mancato uso dei veicoli nonché quelli alle cose trovantisi nei veicoli stessi;

- i danni derivanti da fatto di persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio dello studio o ufficio;
- i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi *purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, sino a concorrenza del massimale di 250.000 Euro per sinistro e per anno assicurativo*.

Massimale di garanzia

Le garanzie vengono prestate *entro il limite del massimale indicato sulla scheda di polizza per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose o animali di loro proprietà*.

Qualifica di terzi

Sono considerati "terzi", *limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali)*:

- i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in conseguenza di lavoro o di servizio;
- i consulenti collaboratori non dipendenti dell'Assicurato che

subiscano il danno anche se in conseguenza della loro partecipazione all'attività assicurata, *per fatto comunque non imputabile ad essi.*

Responsabilità Civile professionale

(valida solo se espressamente richiamata)

Cosa e Come Assicuriamo

La responsabilità civile derivante, ai sensi di legge, all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento dell'attività professionale descritta e regolata dall'apposito intercalare allegato al contratto.

Regolazione del premio (esclusa per professioni mediche)

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o del periodo relativo alla prima rata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nel fatturato preso come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Compagnia l'indicazione del fatturato realizzato nello stesso periodo.

Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate dall'Assicurato o rimborsate dalla Compagnia nei 30 giorni dalla relativa comunicazione

da parte della Compagnia stessa. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Norme Comuni

(valide per R.C. dello studio o ufficio ed R.C. Professionale)

Delimitazioni

Esclusioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;

- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) limitatamente ai danni a cose, tutti coloro che, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione all'attività assicurata.

Sono inoltre esclusi

dall'assicurazione i danni:

- derivanti dalla responsabilità inerente all'attività professionale o commerciale, salvo se operante la specifica garanzia;
- da furto o tentato furto;
- alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- derivanti dall'inosservanza delle norme previste dal D. Lgs. 196 del 2003 per il trattamento e la tutela dei dati personali;
- derivanti dalla committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 494/96;
- alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste dal D. Lgs. 494/96 e dal D. Lgs. 626/94;
- da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni,

- alluvioni ed eruzioni vulcaniche; conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Cosa fare in Caso di Sinistro

L'Assicurato deve fare denuncia, per iscritto, di ciascun sinistro; la stessa deve contenere la narrazione, nel termine di legge,

del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del sinistro ed ogni altra notizia e documentazioni utili per la gestione delle vertenze da parte della Compagnia.

Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti, gli atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. L'omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra, costituisce inadempimento degli obblighi previsti dagli artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile e può comportare la decadenza del diritto alla prestazione assicurativa.

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede

stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.